



ISTITUTO STATALE ISTRUZIONE SUPERIORE - "G. FORTUNATO"-ANGRI
Prot. 0006072 del 07/09/2018
03 (Uscita)

Angri 07.09.18

A: Personale TUTTO
Albo sito Web scuola

ANNO SCOLASTICO 2018/19

A V V I S O N.10

OGGETTO: Malattia: comunicazione alla scuola entro l'inizio dell'orario di lavoro, visita fiscale e domicilio di reperibilità.

Facendo seguito a precedenti avvisi, non sembra inopportuno ribadire, alcuni importanti chiarimenti sulle assenze per malattia del personale della scuola.

Il dipendente ha l'obbligo di avvertire la scuola della sua assenza non oltre l'inizio dell'orario di lavoro. A tal proposito l'art 17c.10 del CCNL SCUOLA 2007 tuttora in vigore è molto chiaro sull'argomento:

“L'assenza per malattia, salva l'ipotesi di comprovato impedimento, **deve essere comunicata all'istituto scolastico in cui il dipendente presta servizio, tempestivamente e comunque non oltre l'inizio dell'orario di lavoro del giorno in cui essa si verifica**, anche nel caso di eventuale prosecuzione di tale assenza”.

Tale comma rimane confermato e quindi vi è ancora l'obbligo per tutto il personale della scuola assunto a tempo indeterminato e determinato di comunicare “tempestivamente”, quindi per le vie brevi (tramite telefono o al massimo via fax o telegramma), e “non oltre l'inizio dell'orario di lavoro” l'assenza per malattia.

È utile precisare che per “orario di lavoro” si intende l'orario di apertura della scuola e non quello di servizio del personale.

Es. Docente che il giorno in cui informa la scuola dell'assenza per malattia inizia la sua giornata lavorativa dalla “seconda ora” in poi: il docente ha comunque l'obbligo di comunicare l'assenza entro l'orario di apertura della scuola e in ogni caso prima che in quel giorno inizino le lezioni.

Nota bene

Tale obbligo di comunicazione, indipendentemente dall'orario di servizio del dipendente e dalle modalità di invio poi della certificazione medica, rientra nel dovere di diligenza sancito dalla **Corte di Cassazione in data 14/5/97**: in questo caso il dovere del personale è quello di comunicare tempestivamente l'assenza in modo da permettere alla scuola di provvedere alla sostituzione. Ora, dal momento che con l'invio telematico del certificato la comunicazione della malattia e della sua durata dovrebbe avvenire in “tempo reale”, sembra decadere l'obbligo da parte del dipendente di comunicare tempestivamente a scuola anche la durata dell'assenza.

Alla base però vi è sempre un interesse pubblico da rispettare (garantire all'utenza l'espletamento di un servizio), pertanto il dipendente (soprattutto se docente) che si assenta dovrebbe fin da subito mettere la scuola nelle condizioni di attuare le modalità più opportune di sostituzione, e ciò può avvenire nel migliore dei modi solo se la scuola conosce prima dell'inizio delle attività previste per quel giorno il numero dei giorni di assenza del dipendente (è in base a questo che la scuola deciderà se utilizzare personale interno, nominare un supplente ecc.).

Il dipendente, pertanto, nel momento in cui avvertirà la scuola per le vie brevi dovrà in quell'occasione comunicare anche la durata dell'assenza.

Quanto detto vale anche nel caso di eventuale prosecuzione dell'assenza.

Nel contempo il dipendente ha anche l'obbligo di comunicare il recapito, se diverso da quello inizialmente indicato alla scuola di servizio, per la corretta verifica dello stato di malattia da parte del medico fiscale.

Risulta importante ricordare che il dipendente assente per malattia, pur in presenza di espressa autorizzazione del medico curante ad uscire, è tenuto a farsi trovare nel domicilio comunicato all'amministrazione, in ciascun giorno, anche se domenicale o festivo (se ricadenti nel periodo di malattia), **dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 15 alle ore 18.**

L'art 17/16 del CCNL precisa infatti che qualora il dipendente debba allontanarsi, durante le fasce di reperibilità, dall'indirizzo comunicato per visite mediche, prestazioni o accertamenti specialistici o per altri giustificati motivi, che devono essere, a richiesta, documentati, **è tenuto a darne preventiva comunicazione all'amministrazione con l'indicazione della diversa fascia oraria di reperibilità da osservare.**

Si aggiunge inoltre la circolare della **Funzione Pubblica n. 1 del 19/03/2010** la quale conferma l'obbligo del dipendente di comunicare all'Amministrazione l'indirizzo di reperibilità, se diverso da quello di residenza (o domicilio abituale).

Il dipendente nel momento in cui comunica l'assenza alla scuola ha dunque l'obbligo di precisare l'indirizzo dove essere reperito. (

Anche questo obbligo riguarda il dovere di diligenza sancito dalla Cassazione: in questo caso il dovere sta nel consentire l'effettuazione della visita di controllo e garantire la reperibilità al domicilio.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Giuseppe Santangelo